SCRITTURA

Per D. Decio e fratelli de Francia nella causa che hanno in S. C.

CONTRO

D. Tommaso Marincola

COMMESSARIO

Degnissimo il Consigliere D.Gaetano Ciccarelli.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

In banca d' Amora
Scrivano Marcello Villani.

(6) Criteni

Digitized by Google

Digitized by Google

Uesta Scrittura, che io compongo, è in difesa di D. Decio di Francia, e di altri suoi germani Fratelli, li quali in forza di un fedecommesso universale descensivo perpetuo credono di esser chiamati alla eredità della fu Porzia di Francia, ed a tale oggetto a' 18. Maggio del 1797. ne hanno istituito il giudizio nel S. R. C. contro di D. Tommaso Marincola detentore, e possessore de' beni di essa Porzia sottoposti all' additato fedecommesso.

Si è impartito termine ordinario, e da ambedue le parti contendenti ritrovasi detto termine già compilato, e quindi la contesa è nello stato di decidersi.

Io dunque nella composizione di questa Scrittura mi son proposto di dimostrare, che a prò del mio Cliente concorre la dimostrazione, e la pruova di tutti quelli requisiti che sono necessarj a detto giudizio, cioè a dire, che l' indicato fedecommesso esista, ch' esista altresì la legittimazione delle persone, le quali aspirano alla successione del fedecommesso additato de' beni al medesimo sottoposti, la di cui identità si è compruovata evidentemente con publiche Scritture, e colla deposizione testimoniale.

Essa Porzia agli 11. di Novembre 1666. in Catanzaro stipulò

lò il suo ultimo testamento, con cui istituì sua erede universale l' unica sua figlia Giulia Marincola colle parole che seguono = *Item lascio mia erede universale, e particolare supra tutti li miei beni a Giulia Marincola mia benedetta figlia colle infrascritte condizioni, e vincoli cioè: Che morendo detta Giulia mia figlia senza figli legittimi, e naturali, ovvero quelli morissero quandocumque senza figli legitimi e naturali, alla predetta mia eredità succedano Francesco e Tommaso di Francia miei Fratelli, loro figli e discendenti, e morendo ciascuno delli detti figli legitimi, e naturali, succeda l' altro sopravvivente, e suoi figli legittimi, e naturali, e così si osservi in perpetuum, e mancando tutti li discendenti di detti miei eredi sostituti, in tal caso voglio, che della mia eredità se ne faccia un monistero di Monache vergini di S. Teresa fra lo spazio di anni quindeci, numerandi dal dì che succederà il caso della sostituzione, e finiti detti anni quindeci, e non ritrovandosi eretto, in tal caso di detta mia eredità se ne facciano tre eguali parti, una sia delli PP. della compagnia di Gesù di questa Città, l' altra de' PP. Teatini di questa Città, e l' altra de' PP. Scalzi di S. Teresa.*

Lasciò varj legati, e tra li legatarii ella contemplò i suoi Fratelli consanguinei, li quali avendo acquistato li suddetti legati per la premorienza delle testatrice, non però li conseguirono intieramente; quindi li diloro eredi, che sono in giudizio ne hanno richiesto il pagamento totale coll' interesse maturato dal giorno della morte della legante.

La medesima fece dipoi il suo codicillo, con cui ratificò l'anzidetto suo testamento, qual codicillo esibisce la data de' 30. Novembre del 1666.

Passata da questa all' altra vita detta testatrice Porzia, la di lei figlia erede istituita Giulia Marincola a' 4. Febbraro del 1667. fece il solenne inventario, di cui se n' è presentata copia nel Processo *fol.* 16. Avvenne il caso preveduto dalla testatrice, che la sua erede morisse senza figli, come in effetti ella morì; e quindi venne ad aprirsi la chiamata fatta sotto la condizione *si sine filiis*, a pro delli predetti Fratelli di Francia consanguinei di essa Porzia, e superstiti

ti

ti alla morte della indicata Giulia, senza figli. Ma perchè oltr' esser stati invitati li medesimi in forza del summentovato fedecommesso a' beni predetti di essa Giulia, furono anche legatarj della stessa, perciò è stato necessario, che li collitiganti nel presente giudizio circa l' additato fedecommesso non solo legitimassero, come hanno legitimato la lor discendenza, ma pur anche la qualità ereditaria de' loro maggiori, tanto a fine di acquistare li beni della fedecommittente, come altresì di aver li legati per la qualità ereditaria, che furono a' loro maggiori da essa Porzia lasciati. Io quì mi fermo, per dimostrare l' esistenza del precitato fedecommesso, senza esporre, per non far confusione de' fatti, gli altri due estremi di un sì fatto giudizio, che sono relativi alla legitimazione delle persone, ed alla identità de' beni, giacchè colla partizione, e segregazione de' fatti predetti vengo con ciò ad alleviare il lettore dalla fatiga in leggere questa mia debole e mal formata Scrittura.

C A P O I.

Con cui si dimostra l' esistenza dell' indicato fedecommesso progressivo nelli figli e discendenti di Francesco e Tommaso Francia chiamati al godimento del medesimo, nel caso, ch' è avverato, di esser morta, come è morta senza figli Giulia Marincola prima erede istituita.

IO nel dimostrare la letteral chiamata di essi sostituiti, e loro figli, e discendenti, rifletto, che a prima vista potrebbe sembrar dubbia, ma ogni dubbiezza però rimane risoluta sulla considerazione dell' ultima chiamata fatta in estinzione de' discendenti degli anzidetti sostituti, di doversi cioè dividere e distribuire l' eredità preder-

ta tra li PP. Gesuiti, Teresiani, e Teatini, sull' ipotesi, che tra 15. anni non si foss' eretto il monistero di monache, ordinato e disposto dalla medesima testatrice; Ma per mettere il tutto in buon' ordine ed a lume di verità, reputo convenevole trascrivere del fedecommesso nuovamente le parole una per una partitamente nel senso di una vera e candida sincerità.

Esse sono queste: *Item lascio mia erede universale e particolare sopra tutti li miei beni a Giulia Marincola mia benedetta figlia coll' infrascritte condizioni, e vincoli, cioè: Che morendo detta Giulia mia figlia senza figli legittimi e naturali, ovvero quelli morissero quandocumque senza figli legittimi e naturali, alla predetta mia eredità succeda Francesco, e Tommaso di Francia miei Fratelli, loro figli, e discendenti*. Con queste parole non pare, che la testatrice abbia voluto fare un fedecommesso descensivo perpetuo tra li discendenti di detta sua figlia Giulia, ma bensì una volgare di primo e secondo grado, rilevata da quelle parole *senza figli legittimi e naturali, ovvero quelli morissero quandocumque senza figli legittimi e naturali*; sicchè a ben intendere tal disposizione, si potrebbe dire, che nella persona de' pronipoti di essa testatrice, qualora fossero morti con figli, la chiamata de' loro sostituti, cioè di Francesco e Tommaso di Francia, si avrebbe dovuto riputare estinta e caducata per mancanza della condizione non adempiuta; ma essendo morta la stessa Giulia senza figli, avverossi quindi la chiamata fatta a pro di essi Fratelli di Francia sostituiti, ne' quali ricade l'esame, se l'additato fedecommesso si volesse credere e riputare progressivo perpetuo, o pure temporale, come fatto a' certi e determinati gradi a tenor della lettera, la quale pare, che un tal senso c' insinui. Esaminiamo l' affare sulla lettera della disposizione medesima. La testatrice dopo aver sostituito li suoi pronipoti, nella loro mancanza chiama li Fratelli suoi di Francia colle parole seguenti, *alla predetta mia eredità succeda Francesco e Tommaso di Francia miei Fratelli, loro figli, e discendenti*. Questa chiamata fatta in forza di una volgare diretta, quantunque nominati siano li discen-

ſcendenti, non può ella eſſere operativa ad indurre un fedecommeſſo diſcenſivo perpetuo, per due ragioni; la prima, ch' eſſendoſi congiunti li Figli e diſcendenti, una tal clauſola, figli e diſcendenti uniti inſieme, vale lo ſteſſo, che figli, come per un ſinonimo; l'altra, ch' eſſendo ſtata la lor chiamata in forza di una volgare diretta, ella ſi eſtingue e ſvaniſce coll'adizione della eredità, che i ſoſtituti ne fanno, ſecondo l'inſegnamento del Giureconſulto nella *L. verbis civilibus ff. de vulg.* Ma ſeguitando l'orazione la diſponente, così ſeguita a dirci. *E morendo ciaſcuno delli detti ſenza figli legitimi, e naturali* (lo che conferma aver' ella avuto per lo ſteſſo la parola diſcendenti, che figli) *ſucceda l'altro ſopravvivente, e ſuoi figli legittimi, e naturali, e così ſi oſſervi in perpetuum*, e finora neppur' anche ſi ravviſa la perpetuità, e la progreſſione dell'indicato fedecommeſſo; e credo, che nè tampoco per quelle altre parole, che ſeguono, *così ſi oſſervi in perpetuum*, giacchè le clauſole, che ſon ſolite ad apporſi nelle diſpoſizioni fedecommeſſarie *in perpetuum*, & *infinitum*, non alterano la diſpoſizione, nè l'eſtendono più di quelli gradi, in cui la medeſima è fatta, ma ſoltanto la conſervono in quelli limiti e confini, ne' quali ella è ſtata circoſcritta. Nè finalmente può tenerſi conto dalle altre, che chiudono così la chiamata, *E mancando tutti li diſcendenti di detti miei eredi ſoſtituiti*, quaſiche conſiderata ſi foſſe l'eſtinzione totale delle linee de' ſoſtituti; dapoichè eſſendo ſtata la diſpoſizione concepita con parole relative a' gradi, e non a linea, il nome di diſcendenti ci richiama a quelle perſone, che ſono ſtate diſpoſitivamente chiamati. Adunque parmi di aver detto bene, e parlato colla ſincerità convenevole, che la chiamata de' ſoſtituti non poſſa deſumerſi dalle coſe finora eſpoſte, e narrate. Si deſume bensì, ed a chiaro giorno ſi arguiſce dalle altre, cioè, a dire da quelle, che preſcrivono, dopo la morte di tutti li diſcendenti de' ſuſtituti, l'erezione di un moniſtero da farſi col ritratto di tutti li beni ereditarj della diſponente. L'articolo adunque s'incontra nella notiſſima Legge *Titia Sejo ff. de Leg.* 2. che decide il cardine del-

la presente controversia, e qualora mi riuscirebbe di ponerl' a giorno, e dimostrarla corrispondente al mio assunto, mi persuado ben volentieri, che con ragione io possa sperare la vittoria della contesa.

Ella contiene un responso di Paolo nella legge *Titia Sejo nel* §. 2. de leg. 2. nel modo seguente. *Seja Libertis suis fundum legavit, fideique eorum ita commisit: Fidei autem vestræ, Vere, & Sapide, committo, ne eum fundum vendatis, eumque, qui ex vobis ultimus decesserit, cum morietur, restituat Symphoro liberto meo, & successori, & Betyllo, & Sapido, quos infra manumisi, quive ex his tunc supervivent. Quæro, cum nec in prima parte testamenti, qua fundum prælegavit, eos substituit, in secunda tamen adjecerit verbum, Qui ultimus decesserit; an pars unius defuncti ad alterum pertineret? Paulus respondit, testatricem videri in eo fideicommisso, de quo quæritur, duos gradus substitutionis fecisse: unum, ut is, qui duobus prior morietur, alteri restitueret: alterum, ut novissimus his restitueret, quos nominatim postea numeravit.*

Questa è la legge, da cui molto bene arguir si può la risoluzione della nostra contesa. Il Giureconsulto Paolo, di cui è tal responso, ci avvertisce, che il disponente nelle additate chiamate non avea fatta una reciproca sostituzione tra li chiamati medesimi, avea bensì ordinato e prescritto, che colui, il quale fosse stato l'ultimo a morire, avesse restituito il fondo a coloro, che egli avrebbe dopo nominato, cosa, che non si avrebbe potuto verificare nell' ultimo, qualora fra li sostituti non vi fosse sottinteso un reciproco gravame dell' uno all' altro relativamente alla restituzione di detto fondo; e da tal responso ne venne formata la regola della reciproca tacita, che si fa all' ultimo chiamato, ed in tutta la eredità, o pure a parte della stessa.

Il Giureconsulto Paolo di Castro, la di cui dottrina meritò tanto presso Cujacio restauratore della Romana giureprudenza, che scrisse aver formato il suo commentario sulla indefessa lettura del lodato Autore, e di averlo tanto prezzato, che colui, che professava il dritto Romano, si avesse

Digitized by Google

se dovuto vendere il pallio, per acquistarne le opere. Egli illustra egregiamente questa dottrina. Le parole del commentario sono queste, che trascrivo. *In textu ibi (eumque qui) in hoc verbo facias vim, quia hic ultimo moriens fuit gravatus de restituendo totum fundum istis infra nominatis, sed totum non potuisset restituere, nisi fuisset substitutus præmorienti, cum iste fundus fuerit duobus relictus. Ex hoc ergo resultaret tacita restitutio per id quod notatur per glos. infra de alim. legat. Secus ergo si fuisset facta substitutio in parte ultimi morientis, vel simpliciter, quia potest intelligi facta in parte sua tantum. Sed quid si facta fuit non ultimo morienti, sed sub expressione nominis collectivi, ut si ambo vel omnes decesserint sine liberis, talem substituo, vel volo, quod bona mea perveniant ad talem, an ex hoc videantur invicem substituti? Habeo istum casum* (soggiunse il lodato autore) *de facto, & videtur, quod sic, quia propter illud nomen collectivum tacite videtur velle testator, quod quicumque ipsorum supervivat, excludat substitutum.*

Premessa dunque l'additata legge, che c'insegna la norma di giudicare sull'indicato articolo, esaminiamo, se sia la medesima atta e corrispondente al caso avvenuto della contesa presente. Porzia di Francia istituì sua erede universale l'unica sua figlia Giulia Marincola: alla stessa morendo senza figli, sostituì Tommaso, e Francesco di Francia; a' medesimi parimenti tutti li loro rispettivi discendenti e successori, e qualora eglino mancassero, volle, che di tutta la sua eredità fra 15. anni se n'erigesse un monistero, il quale però non eretto, ella dovesse pervenire intieramente alli PP. Teresiani Scalzi, a' PP. Gesuiti, ed a' Teatini, dividendosi in tre parti eguali la suddetta sua eredità. Nelli primi sostituiti, che furono Tommaso, e Francesco, e ne' loro rispettivi discendenti in perpetuum non si legge neppure un jota di reciproca sostituzione, anzi che egli pare, che tutti li nominati siano stati sostituiti *per vulgarem* ne' termini del notissimo consiglio 21. di Oldrado; si desume bensì dagli ultimi sostituiti, che il disponente abbia voluto tra loro un tacito scambievole sedecommesso, senza

il quale non poteasi avverare la chiamata degli ultimi sostituiti; e quindi ciò premesso, a me pare, che il fatto sia analogo al predetto responso di Paolo. Perciocchè, replico a dire, senza un fedecommesso reciproco fino all'ultimo chiamato non si avrebbe potuto adempiere la volontà della disponente circa la divisione della sua eredità in tre parti a pro degli ultimi sostituiti.

Il dotto Peregrino nel suo artic. 13. *de fideicomm.* esamina diffusamente detto articolo, e sul medesimo premette giudiziosamente una lodevole distinzione, ch'è la seguente. O il gravame, egli dice, della restituzione è ingiunto al chiamato, o per l'opposto dirigendo il testatore le sue parole a pro dell'ultimo sostituito, alla cosa medesima le dirigga.

Nel primo caso non s'intende regolarmente l'ultimo moriente gravato di restituire, se non che quello, che dalla eredità per dritto ereditario ad esso lui sia pervenuto; tutto l'opposto nell'altro, in cui diretta le parole alla cosa stessa ci avvertiscono molto bene, che il gravame sia reale sufficiente tutte le persone, le quali abbiano la roba goduta; ed io per maggior dilucidazione dell'affare ne trascrivo le parole dal num. 8. fino al 9. *Secundus casus* (egli scrisse) *est, cum in persona ultimi confertur substitutio, & hic subdividitur in duos casus principales. Quorum alter est, cum ultimus nominatim non gravatur, veluti, quia testator duobus, tribus, vel pluribus ab eo honoratis in hereditate substituisset post ultimi mortem, ... Nam substitutio videretur facta ultimo in sua portione, in qua gravari potuit, non aliis coheredibus: idem si dictum fuisses in hereditate; nam intelligitur de portione illius ultimi. Idem est, si post mortem ultimi substituisses in fundo, nam in portione illius substitutio videretur facta. Si vero gravamen* (ch'è l'eccezione della regola) *fuit de tota hereditate post mortem ultimi, equidem inter honoratos nulla resultat reciproca, quia nulla necessitas cogit, nam res fuit gravata, non persona.* Colle quali parole, quantunque oscuramente pronunciate, ci volle il dotto Autore avvertire, che in tal caso non eravi necessaria la sostituzione scambie-

Digitized by Google

bievole letterale tra gl'istituti, giacchè essendo il gravame reale, cioè nella cosa medesima, obbligava tutti li possessori alla restituzione della stessa a pro del chiamato in ultimo luogo.

Questo è confacente assai al mio assunto, in cui il gravame fu diretto alla eredità, che dispose la testatrice di doversi deferire e devolvere agli ultimi sostituiti.

Forse mi potrebbe replicare il contraddittore, che dalla volontà della testatrice relativa alla distribuzione della sua eredità alli tre Luoghi Pii ultimi chiamati desumere non si possa la reciproca sostituzione, giacchè ciò adesso reputasi per un atto nullo, stante la dichiarata incapacità di acquistare de' Luoghi Pii dichiarati per mani morte, ma a ciò è facile la risposta per la volgare teoria, che la volontà de' testatori, o de' contraenti si arguisce anche dagli atti nulli, insegnata dal Cardinal de Luca nel suo disc. 204 *de fideicomm. num.* 21. colle parole seguenti. *Quoniam* (scrisse egli) *animus & intentio probantur & declarantur etiam ex actu nullo, ut pluries hoc eodem titulo, & alibi hoc vulgare axioma insinuatur*.

Il Contraddittore nell'ultimo de' suoi articoli ha pruovato, che Tommaso, e Francesco di Francia primi sostituiti alla erede D. Giulia, morendo senza figli, siano premorti alla medesima, volendo con ciò additare, che per la loro premorienza all'erede istituita, si fosser caducate le sostituzioni seguenti; ma con dilui buona pace egli non fa distinzione veruna tra li chiamati *ex propria persona*, e coloro che son invitati a succedere per dritto ereditario, quale dev'esser prima acquistato dal primo erede, per indi poi potersi trasmettere agli eredi susseguenti. Nel caso controvertito furono chiamati i discendenti di Francesco e Tommaso di Francia *ex eorum propria persona*, come sostituiti alli primi, onde non era in verun conto necessario che i primi acquistassero; ed è regola nelle istituzioni di Giustiniano, che *substitutus substituto intelligitur substitutus instituto*; ed è a proposito che io trascriva la definizione 13. del dottissimo Fabro sul Cod. al *tit.* 8. *de impub. & aliis substit.* così, *sola graduum interruptio sicut vulgarem sub-*

substitutionem non perimit, ita neque fideicommissariam; sive quia fideicommissum, quod est in causa caduci, remanere debeat penes gravatum cum suo onere; sive quod ita postulet voluntas testatoris, quæ facile, ac fere semper evanesceret, si graduum interruptio substitutionem fideicommissariam vitiaret. Quis enim tam stupidus sit, ut plures fideicommissarios eu ordine in infinitum fortasse, ut plerumque fit, vocatos speret morituros, eo ipso ordine, quem præscripsit? Espolte le suddette cose mi lusingo di aver pruovato e dimostrato vero il mio assunto circa l'esistenza dell'additato fedecommesso, onde presupposto già il medesimo esamino l'altro dubbio; che potrebbe insorgere relativamente alli frutti de' beni fedecommessati dal dì, che fu deferita la successione fedecommessaria, ed è il seguente.

C A P O II.

Con cui si dimostra esser dovuti li frutti predetti.

Circa la restituzione de' frutti, quantunque la medesima sembrasse una cosa chiara, ad ogni modo analizzando la teoria ella è nella Romana giureprudenza tanto involuta e complicata, che nulla più. Lo contestano gli autori, li quali su tal materia vi hanno composto e formato interi volumi in foglio, com'è stato il dotto Urceolo, ed altri ancora. Ma che che sia di ciò, tre sono le distinzioni, che circa tale assunto si debbono adoperare per la risoluzione delle controversie che giornalmente occorrono, e sono le seguenti. O li frutti si domandano *jure actionis*, e pretendere non si possono se non se dal giorno della mora indotta per la contestazione della lite, per cui s' induce altresì la mala fede del possessore obbligativa alla restituzione de' suddetti frutti. O eglino si domandano implorandosi il nobile officio del giudice, e parimenti son dovuti; allorchè il giudice il suo ufficio adopera sul fatto: O si domandano per ragion di dominio, e son dovuti dal possess.

ſeſſore, da che egli poſſedè la roba altrui. Ma perchè il dominio delle coſe può egli acquiſtarſi in forza di un titolo particolare, o all'oppoſto per un titolo univerſale; quindi ſi è, che li frutti e l'intereſſe domandandoſi nel giudizio univerſale, ſiano da principio dovuti, ſenza che v' intervenga mora giudiziaria del poſſeſſore. Nel caſo noſtro tutto ciò non occorrerebbe di eſaminare, atteſo che Tommaſo Marincola è l'erede di Giulia Marincola debitrice del predetto fedecommeſſo, e come tale poſſeſſore di mala fede de' beni ſuddetti fedecommeſſati di Porzia di Francia, che iſtituì erede eſſa Giulia, ſoſtituendole li ſuddetti Tommaſo e Franceſco di Francia nel caſo della dilei morte ſenza figli, come avveroſſi. Ma per ſoprabbondanza di ragioni reputo convenevole l'eſame del predetto mio aſſunto.

Non vi è dubbio, che l'anzidetto fedecommeſſo ordinato e diſpoſto da eſſa Porzia come ſopra ſia ſtato un fedecommeſſo univerſale e di tali fedecommeſſi vi è l'eſpreſſo titolo nelle iſtituzioni, come pure nel Codice, e nelle pandette al Senato Conſulto Trebb. ove il lettore di queſta mia ſcrittura ravviſerà la materia nobilmente trattata. Sulle fedecommeſſarie eredità prima del S. C. Trebelliano eravi il Pegaſiano, ma ſtimò Triboniano e l'uno e l'altro confondere in uno, cioè a dire il Pegaſiano nel Trebelliano, per più facilitarſi l'eſecuzione dell'ultime volontà de' mortali: Quindi egli preſcriſſe, che l'eredità fedecommeſsarie *ipſo jure* ſenza verun fatto dell'erede gravato ſi doveſsero riputare devolute al ſoſtituto, ma egli ſpiegoſſi con dare le azioni utili, e non le dirette, la quale diſtinzione è relativa all'antica Romana giureprudenza, ſecondo la quale i Senato Conſulti non poteano derogare la pubblica legge, la quale preſcriveva, che l'erede dovea riputarſi ſempre erede; ed or ben' intendo per qual motivo le azioni utili, e non le dirette dal ſoſtituto fedecommeſsario ſi acquiſtavano: Sicchè dunque deveſi giudicare un ſiffatto giudizio circa l'eredità fedecommeſsate un giudizio univerſale, che come tale richiede la reſtituzione non meno de' beni, che de' frutti de' medeſimi ſino al tempo che l'erede gravato incominciò a

poſ-

possederli, secondo l'espresso testo di Ulpiano nella *L.* 20. *item veniunt ff. de hered. petit.* nel §. 3: così . „ *Item non solum ea quæ mortis tempore fuerunt; sed etiam quæ postea augmenta hereditati accesserunt, venire in hereditatis petitionem. Nam hereditas & augmentum recipit, & deminutionem. Sed ea quæ post aditam hereditatem accedunt; siquidem ex ipsa hereditate, puto hereditati accedere: Si extrinsecus non quia personæ possessoris accedunt. Fructus autem omnes augent hereditatem; sive ante aditam, sive post aditam hereditatem accesserint. Sed partus ancillarum sine dubio augent hereditatem.*

Sulla norma di tal legge ci hanno avvertito comunemente li Dottori, scrivendo, che ne' giudizj universali sian dovuti li frutti, senza che si contesti la lite. Fra gli altri si può vedere il dotto Barbosa nella 3. p. della *rubr. ff. solut. matrim. num.* 127. *t.* 1. di cui queste ne sono le parole. *Quamvis autem hæc recepta sint in rebus particularibus, tamen diversum erit in dote & aliis juribus universalibus: nam & augent jus universale, & sic tanquam partes juris universalis veniunt: ut supra dictum est; ac proinde licet Judex omiserit condemnationem fructuum, tamen postea in diverso judicio peti possunt per eamdem actionem, quasi dos plene restituta non sit.*

La Rota Romana tutto che rigorosa all' interusurj fu della stessa opinione colle parole che trascrivo. *In secundo vero casu ubi non petuntur (nempe fructus) uti accessorii, sed tamquam sors principalis, & jure actionis ac dominii, debentur etiam ante motam litem dec.* 312. *n.* 7. *p.* 19. *t.* 1. *& ratio discriminis est, quia in hoc secundo casu fructus non debentur ex causa malæ fidei, aut mora rei conventi, sed jure dominii ipsius actoris dec.* 281. *n.* 6. *p.* 7. *& sic quando fructus non debentur ratione malæ fidei, tunc non attenditur tempus motæ litis, sed initium, dec.* 498. *n.* 6. *p.* 4. *t.* 2. . . . . *Insuper per scribentes traditur in judicio universali petitionis hereditatis, & similium, fructus debentur ab initio, & a die mortis, vel a die aperti fidaicommissi per alienationem, dec.* 588. *n.* 3. *p.* 19. *t.* 2. *Et licet in petitione hereditatis non veniant fructus percepti*

cepti ante motam litem per bonæ fidei possessorem, nisi quatenus fuisset & illis factus locupletior, attamen objectum non procedit, ubi haberur certus titulus, qui reus possedit, qui possessionem excludat ratione dominii, quo casu possessor censetur exclusus a fructuum acquisitione, qui dominium sequantur. E seguitando a scrivere il lodato autore ragiona così. *Quod si titulus reducatur ad non titulum, fructus sunt restituendi a die, quo titulus censetur reductus; non autem solum a die declaratæ reductionis dec. 477. n. 17. p. 9. t. 2.*

Dopo aver additata e dimostrata l'esistenza dell'indicato fedecommesso universale, mi rimane a compruovare li due altri estremi, cioè la legittimazione delle persone, che a tal fedecommesso aspirano, come pure l'identità de' beni al medesimo onnossi, e soggetti.

I primi invitati a tal successione furono Francesco-Andrea, e Tommaso di Francia, de' quali Tommaso morì senza figli, a cui succedette Francesco Andrea. Da Francesco-Andrea nacquero Decio, Michele, e Giovanni de' quali solamente Decio ebbe discendenza, e procreò Filippo, e Gio: Battista, Gio: Battista è trapassato senza figli; e da Filippo sono nati Decio, Domenico, Luigi, e Francesco di Francia, che sono gli attori nel presente giudizio.

Giulia Marincola erede istituita da Porzia non ebbe discendenza alcuna. Quindi morendo, istituì erede Domenico Marincola suo nipote cugino, dal quale nacque Fabrizio Marincola, che fu il padre di Tommaso Marincola, contro del quale va diretta l'azione istituita da' nostri clienti.

Questa è la discendenza degli attori da una parte, e del reo convenuto dall'altra, la quale si è dimostrata, e con preamboli, e con capitoli matrimoniali, e con fedi di battesimo, e morte, onde non occorre, che più sulla medesima mi trattenga.

Si è dimostrata altresì dello stesso modo la qualità ereditaria degli attori a motivo di poter pretendere li legati lasciati dalla fu Porzia di Francia a' loro maggiori, a' quali non furono dopo seguita la dilei morte pagati. Rimane dunque finalmente la pruova dell'altro estremo, qual'è quella circa l'identità de' beni fedecommessati, e questa parimenti

menti si è arguita, anziche comprovata pienamente coll'inventario fatto dalla suddetta Giulia, e colla estinzione de capitali censuali ricevuti dalla medesima da' rispettivi debitori, che hanno affrancato i loro rispettivi debiti; a quale oggetto si sono negli atti presentate le copie delli rispettivi istromenti delle predette affrancazioni. Si è finalmente additato, che l'erede convenuto nel presente giudizio possegga molti beni ereditarj di detta Porzia di Francia fedecommittente. Quindi altro non mi resta a dire, se non che rispondere alle pretensioni del reo convenuto, che si appoggia sulle detrazioni domandate come erede di essa Giulia alla medesima spettantino sulla eredità di sua madre. Soltanto stimo premettere che la fedele notizia de' capitali affrancati de' suddetti debitori ad essa Giulia, che non curò di reinvestirli in compra fruttifera per l' osservanza del predetto fedecommesso, si può trarre dagli articoli 13. 14. e 15, e dagl' istrumenti, che si sono esibiti.

CAPO III.

Con cui si dimostra, ch' essa Porzia circa li legati lasciati nel suo ultimo testamento abbia voluto, che fossero pagati ed estinti col ritratto de' frutti, che veniva a percepire l' erede da' suoi beni ereditarj.

Questo articolo è controvertito molto tra li Prammatici, ed io ho dovuto molto fatigare, per poterne rintracciare la risoluzione. Il medesimo vien discusso ed esaminato dal dotto Cardinal de Luca nel suo *disc.* 187. *de fideicomm. al num.* 3. ove egli suscitando il dubbio così scrive: *Resolutionum fundamentum fuit, quod licet vera planaque sit regula, ut fructus bonorum fideicommisso, ac restitutioni subjectorum pendente conditione pertineant ad gra-*

gravatum . . . attamen vera est limitatio ubi de contraria, sive expressa, sive tacita, & conjecturali voluntate testatoris constet.

Tratta similmente questo articolo *Peregr. de fideicomm. art.* 35., e lo risolve parimenti, che li legati si dovessero pagare da' frutti, allorchè vi concorra la volontà espressa, o tacita del fedecommente.

Lo stesso rafferma Mantica *de conject. lib.* 7. *tit.* 10. *num.* 9. ove parimente concorre al sentimento di tutti gli altri, che li frutti siano dell'erede gravato, e che non debbano imputarsi alli legati dal testatore lasciati.

Il dottissimo de' Prammatici Paolo di Castro nel commento sulla legge *quod de bonis al* §. *quod avus ad L. Falc. al num.* 3. Scrivendo su tal vertenza così chiosò tal paragrafo, *In textu (ibi plane) nota istum versiculum, & tenementi, quod licet regula sit, ut fructus percepti per gravatum conditione pendente, & sic judicio testatorum cedant lucro heredis, nec sunt restituendi, nisi sit expresse rogatus, attamen si quæ detractio facienda est adversus legatarios, non cedunt heredis lucro, imo computantur in eo, quod erat detrahendum non solum in eo, quod erat detrahendum non solum in Falcidiam, sed & in Trebellianicam.* Ma a tutte queste autorità con ragione dev' esser preferito il testo nella legge *mulier* 22. *ff. ad Trebell. al.* §. 4. ove Ulpiano, al caso che si propose nel sudetto paragrafo così scrisse. *Cum proponeretur quidam filiam suam heredem instituisse, & rogasse eam, ut si sine liberis decessisset, hereditatem Titio restitueret, eaque dotem marito dedisse certæ quantitatis, non decedens sine liberis heredem instituisse maritum suum; Et quæreretur, an dos detrahi possit: dixi non posse dici in eversionem fideicommissi factum, quod & mulieris pudicitiæ & patris voto congruebat. Quare dicendum est, dotem decedere, ac si quod superfuisset, rogatam esset restituere. Quod si tantos fructus ex hereditate mulier percepit, ut inde potuerit dari satisfieri, dicendum est potius fructibus hoc expensum ferendum, quam fideicommisso.*

Il lodato Paolo di Castro commentando il paragrafo di detta legge

legge così reassunse il caso: *Filia de restituendo gravata potest se dotare in bonis hereditariis, nec tenetur fideicommissario, nisi in eo, quod superest deducta congrua dote, nisi fructus percepisset judicio testatoris, quia tunc de illis debet se dotare, si sufficiunt, & proprietatem restituere detracta quarta*. Questo commento del dotto autore cade a livello sulla nostra controversia.

Esaminiamolo dunque sul fatto, cioè sul testamento di detta Porzia fedecommittente. Ella scrisse erede universale Giulia sua figliola, a cui morendo senza figli sostituì Francesco e Tommaso di Francia e i loro figli e discendenti, a' quali poi morendo senza figli e discendenti sostituì alla sua eredità i tre Luoghi Pii da me sopra additati. Lascio varj legati, dopo li quali soggiunse le seguenti parole confacentino assai al mio assunto = *E perchè detta mia eredità consiste tutta in annui censi cum potestate redimendi, voglio, che succedendo affrancazione, non possano detti miei eredi riceverli, ma quelli debbiano subito applicarsi a nuova compra di stabili, o annui censi in modo che sempre restino in detta mia eredità soggetti al vincolo predetto* = le quali parole molto bene ci persuadono, e ci avvertiscono, che li legati disposti abbia voluto la testatrice, che si pagassero co' frutti della sua eredità, giacchè avendo detto ed espressato, che la sua eredità, quasi tutta consisteva in annui censi redimibili, e che qualora o in tutto, o in parte si affrancassero, non potesse la sua erede riceverne la loro sorte principale, ma che subito la dovesse impiegare e convertire in altre compre o di roba stabile, o di censo redimibile, similmente bastantemente ha manifestato l' animo suo di doversigli l'anzidetti legati pagare col ritratto de' frutti di sua eredità, tanto vero, che la maggior parte de' legati sono tutti vitalizj, lo che dimostra, che la disponente abbia voluto, che detti legati si pagassero col ritratto de' frutti de' suoi beni; nè può giovare al contraddittore il pagamento anticipatamente fatto per alcuni legati, de' quali si vorrebbe avvalere ad oggetto di rappresentarne un credito sopra detti beni fedecommessi, cosicchè dovendosi questi pagare ed estinguere co' frutti ereditarj, non può il contraddittore pre-

ten.

tendere esser creditore sopra li corpi fedecommessati.

CAPO IV.

Con cui si dimostra inutile la pretensione del reo convenuto nel domandare la legittima a pro di Giulia erede istituita e gravata sopra de' beni di Porzia dilei madre, giacchè molto li osta la prescrizione.

IO so molto bene la controversia mossa da' Prammatici se la legittima debba considerarsi come quota dell' eredità, o come parte de' beni medesimi ereditarj, la qual distinzione induce varj effetti, che legger si possono presso gli autori, ma quì è inopportuno tal esame, a motivo che è estraneo dalla controversia, la quale consiste ad esaminare, se detta legittima nel rincontro presente si deve reputare prescritta. Non vi è dubbio, che il figlio gravato a restituire l' eredità lasciatali dal padre possa dedurne la legitima sempre e quando nel gravame non siavi apposta la nota cautela di Soccino, e Cumano; nè tampoco può dirsi, che quando il gravame fosse stato ingionto condizionalmente i frutti fra tanto percepiti pendente la condizione s' imputino alla legitima, essendo uniforme l' insegnamento de' Prammatici, e la espressa giureprudenza Giustinianea, che i frutti predetti non s' imputino nella legittima. Nè vi è dubbio parimenti che l' erede anche estraneo del figlio possa domandare la legitima, tutto che il figlio non l' abbia vita sua durante unque mai domandata, sicchè dunque l' affare si rincontra nel caso, che l' azione sia per l' intercapedine del tempo prescritta, o no. Premesso tutta ciò vengo alla resoluzione dell' articolo colla seguente distinzione. O il figlio erede istituito e gravato possiede l' eredità, e per qualunque intercapedine di tempo che la possegga, non s' intende un-

que

que mai incominciata la prescrizione, siccome scrisse Merlino colle parole seguenti nel *lib.* 5. *tit.* 3. *quæst.* 10. *n.*34. così = *Extenditur secundò, ut diam, in prescriptione ista triginta annorum non sit habenda ratio temporis, quo filius possedit, nam contra se ipsum non currit præscriptio, cum a se ipsis contra seipsos actio non possit institui* = Quindi la prescrizione non può correre, se non se dopo che il figlio ha cessato di possedere, o per morte, per cui siasi avverata la condizione del gravame, o per altro: da questo tempo adunque incominciando la prescrizione ella si compisce per lo spazio di anni trenta, giacchè o la legittima si considera come parte de' beni ereditarj, o come parte dell' eredità medesima, e nell' uno, e nell' altro ha luogo l' azione mista contra del terzo possessore, la quale secondo il comune sentimento de' Dottori per lo spazio di cinque o al più trent' anni vien prescritta. Aggiungo per soprabbondanza di ragioni, che la fedecommettente Porzia lasciò a pro di sua figlia molto mobile prezioso descritto nell' inventario fatto da essa Giulio erede; E non vi è dubbio, che questo legato si dovesse imputare nella legittima, ed imputandosi alla legittima medesima, non si potrebbe altro pretendere, se non il supplemento della medesima, il quale parimenti si prescrive per lo spazio di cinque anni.

Esaminiamo dunque il fatto. Porzia di Francia morì nell'anno 1666. Giulia sua erede fece l' inventario nello stesso anno, e propriamente a' 17. Novembre, e la medesima finì di vivere alli 7. Marzo del 1729. La legittima per l' opposto di essa Giulia sulli beni materni si è domandata soltanto nel presente giudizio da Tommaso Marincola suo erede *ex persona* de' suoi maggiori, vale a dire sessantotto anni, da che cessò di vivere essa Giulia, ed avverossi la condizione del gravame *si sine filiis*, Quindi egli è, che si deve riputare estinta e prescritta dell' intutto l' azione suddetta *ad petendam legitimam*. E così finisco questa mia Scrittura parto del mio debole intendimento, sottomettendo col dovuto rispetto il dippiù all' alto sapere de' Signori Votanti di questo S. R. C.

Napoli li 12. Marzo 1801.

Giuseppe Toscano.

D. Porzia de Francia nell'anno *1666.* fece il suo ultimo solenne testamento, col quale istituì erede la dilei figlia Giulia Marincola. Dispose di più che qualora detta dilei figlia Giulia mancasse di vita senza figli legittimi, e naturali, overo questi morissero quandocunque senza figli legittimi e naturali, allora s' intendessero invitati alla sua eredità Francesco e Tomaso de Francia fratelli della stessa Testatrice, invitando altresì i loro figli e discendenti. Ordinò inoltre una sostituzione vicendevole tra i fratelli; qualora alcuno di essi morisse senza figli leggitimi e naturali. Dando poi la Testatrice maggiore ampiezza alle sue idee, e dando leggi all'avvenire, volle che ciò si osservasse *in perpetuum*, in guisa che prevedendo il caso della estinzione degli eredi sostituiti, volle che nel caso sudetto colla sua eredità se ne erigesse un monastero di Monache Vergini sotto il titolo di S. Teresa. Nello stesso testamento D.Porzia de Francia lasciò tutto il mobile di sua casa al dilei fratello Tomaso, da dividersi col marito di lei Aloisio Gironda.

Prelegò di più allo stesso Tomaso de Francia, ed all'altro comune fratello Francesco de Francia 50. ducati annui per ciascuno vitalizii. Soggiunse, che ammogliandosi esso Tomaso in vece del vitalizio sudetto, se gli dassero ducati mille, o la loro annualità alla ragione del 7. per 100. ad arbitrio dell' erede. Accadendo poi che prendesse moglie l' altro di lei Fratello Francesco, e non già Tomaso, allora volle che di tali vantaggi, o sia del prelegato di docati mille ne

A go-

(7) Criteni

godesse Francesco. Acciocchè poi il fedecommesso cui D. Porzia avea soggettata la sua eredità, avesse avuto fermezza e vigore, e la perpetua esistenza, ella dichiarò, che siccome la sua eredità consisteva quasi che tutta in annui censi redimibili, quindi accadendo affrancazione prescrisse, che gli eredi badassero subito a farne il nuovo impiego, o a compra di stabili, o ad altro annuo censo, additandone così la ragion finale *in modoche sempre restino nella mia eredità soggette al vincolo predetto*. Soggiunse ancora la Testatrice varj altri legati annuali che si ravvisano nel dilei testamento stipulato per mano di Notar Marcantonio Careri di Catanzaro. *Fol. 7. processf. pro mag. D. Decio, D. Dominico &c.*

Con tale disposizione morì D. Porzia de Francia a dì 11. Novembre del 1666. D. Giulia Marincola accettò l' eredità della madre, e se ne spedì il preambolo in Catanzaro medesimo, ed a tale occasione si fece il solenne inventario, onde rilevansi i capitali tutti, che conteneansi nella eredità della madre Testatrice. D. Giulia si maritò con D. Ignazio Marincola, e possedette fin che visse i beni ereditarj della madre. Chiuse i suoi giorni a 7. Marzo dell' anno 1729. senz' avere procreata prole veruna.

Quando D. Giulia morì trovaronsi a lei predefonti D Tomaso, e D. Francesco de Francia, il primo de quali mancò di vita nell' anno 1713., e il secondo a Febbraro dell' anno 1699. Trovaronsi però nel punto della morte di D. Giulia sopravviventi, Filippo, Gio: Battista, Nicola, Francesco Tomaso, e Gaetano de Francia, figli di Decio de Francia, il quale fu figlio del divisato Francesco fratello della Testatrice.

In vigore dell' espresso invito, e del perpetuo vincolo di fedecommesso, cui la Testatrice avea sommessi tutti suoi beni a prò della discendenza de' dilei Fratelli, egli è indubitato, che nella morte di Giulia Marincola il dritto di succedere nella ordinata sostituzione fedecommessaria, si deferì alli divisati Filippo, Gio: Battista, e Nicola de Francia, per mezzo de' quali sono succeduti gli attuali attori nel presente giudizio, cioè D. Decio il giovane, ed altri fratelli de Francia.

La

La eredità di D. Porzia a norma del dilei inventario sollennemente fatto in Catanzaro si trovò contenere i seguenti Capitali. I. Un Capitale di docati 4000. coll' annua rendita di doc. 320. dovuto dal Marchese di Cinque Frondi, in virtù d' Istromento corredato di Regio Assenso; con le terze decorse e maturate prima della morte di D. Porzia, cioè per tutti li 24. Gennaro 1665. docati 85. Altri docati 320. per l' annata maturata a 24. Gennaro 1666., e la rata decorsa dal dì 24. Gennaro 1666. fino agl' 11. Novembre dello stesso anno, che rimonta a docati 254.

Altro credito di docati 1926. dovuto dal Barone di S. Floro; che andava a maturare a 29. Settembre 1667.

Altri docati millenovanta dovuti da Giulio Mirabelli ed Ignazio Mariacola in virtù di obbligo stipolato per Notar Ireneo Lamannis a 9. Settembre 1666. che maturavano a Settembre 1667.

In oltre docati 436. dovuti da Gio: Antonio Morano, come da cautela stipulata per Notar Antonio Docato a 28. Agosto 1666. pagabili ad Agosto 1667.

Altri docati 545. dovuti dal Signor Angelo Risi, e compagni obbligati *in solidum* come da cautela stipulata per Notar Gio: Battista Granata a Settembre 1666. pagabili a Settembre 1667. Altri docati 1400. dovuti dal Signor Luigi Gironda marito della Testatrice, de' quali egli godè l' uso frutto mentre visse in vigor della disposizione di D. Porzia avendo avuti altri docati 400. in proprietà ed in uso frutto a complimento di docati 1800. dotali di essa D. Porzia, *Fol. 16. ad 20. d. proc.*

Uso fatto de' Capitali Ereditarj di Porzia di Francia.

Giulia Marincola per precetto inviolabile della dilei Madre Porzia de Francia doveva custodire salve ed illese tutte le robbe ereditarie, che dalla madre medesima eranle pervenute. Tanto la Testatrice aveva solennemente disposto per serbare la esistenza perenne del fedecommesso, di cui volle la perpetuità. Vediamo dunque se D. Giulia fa esatta e fedele in adempiere il precetto materno. Questa ricerca ci conduce a dovere discutere posatamente ed esaminare l'uso che essa fece de' Capitali, che si rinvennero dopo la morte della madre. Ecco quello che ci accingiamo a fare.

Trà i Capitali ereditarj di Porzia di Francia, il più rilevante fu quello di docati 4000. dovuti dal Marchese di Cinque Frondi. Costui pagò ducati 2000. affrancando così la metà del Capitale. D. Giulia doveva subito rinovarne l'impiego per custodia del fedecommesso; ma ella fecene uso diverso. Con tal somma ella pagò docati 750. a Francesco de Francia per transazione fatta sul legato di docati mille lasciatogli da D Porzia nel modo, che più sopra abbiamo divisato. Altri docati 550. essa D. Giulia li pagò a Tomaso, e Francesco de Francia in conto della metà delle legitime dovute a Caterina e Dianora seu Eleonora Marincola, di cui essi erano rinunciatarj; atteso dette Caterina e Dianora aveam professate vita Religiosa nel Monistero di S. Caterina di Siena in Catanzaro, e l'altra metà la rinunciarono alla commune madre Porzia. Altri doc. 700. essa D. Giulia se l'introiò nella idea d'impiegarli col Barone di S.Floro, come si spiega nell'Istrumento stipulato a di ultimo Aprile del 1674. per Notar Ireneo Lamannis. In seguito a di 27. Luglio del 1675. D. Giulia si ricevè i restanti docati due mila dal Marchese d Cinque Frondi, che nell'atto stesso impiegò col Barone di S. Floro D. Saverio Marincola con l'annuo censo di docati 120., e con lo stesso Barone impiegò i cennati docati settecento; ma in seguito

aven-

avendo il Barone di S. Floro venduto il suo Feudo all' Illustre Duca di Gisifalco, a tale occasione il debitore Duca di S. Floro delegò pagarsi a D. Giulia dall' Illustre Duca di Girifalco i divisati docati 2700. che furono interamente pagati ad essa D. Giulia, come ben si ravvisa dall' Istrumento, che allora ne fu stipulato a 26. Giugno 1711. per gli atti di Notar Vitaliano Preti. Di più collo stesso Istromento il Duca di Girifalco compratore pagò a Giulia Marincola i docati millenovecento venti di capitale, che erano in testa di Luigi Gironda secondo marito di D. Porzia, e quindi il detto Luigi Gironda ne fece cessione alla stessa D. Giulia sopra il Barone di S. Floro, che ne delegò il pagamento all' Illustre Duca di Girifalco. Essa D. Giulia fu sodisfatta dal Marchese di Cinque Frondi di tutti gli attrassi maturati prima della morte di D. Porzia, che rimontavano a ducati 651 Non è da metter in dubio, che essa D. Giulia fu sodisfatta eziandio de' duc. 1090. dovuto da D. Ignazio Marincola suo marito, e da D. Giulio Mirabelli persone opulenti, e ricche. In oltre D. Giulia a Settembre del 1667. riscosse ducati 436. dovuti da Gioseppe Antonio Morani, ed esigè eziandio i docati 545. dovuti dal Signor Angelo Riso &c. delle quali summe essa disse valersene per sodisfarne il legato di duc. mille dovuto da Tomaso di Francia per disposizione di Porzia Testatrice. Tutto ciò ben si ravvisa dall' Istrumento, che a tale occasione ne fu stipulato per Notar Stefano de Angelis in Napoli ratificato poi da Tomaso de Francia per Notar Ireneo Lamannis. *Fol.* 109. *ad* 122. *Exam. &c.* E' degno di grave considerazione ciò che operò D. Giulia Marincola relativamente alle doti di Porzia de Francia in docati 1400., de' quali ne andava debitore il di lei marito Luigi Gironda alla eredità. Luigi Gironda era stato gratificato dalla dilei moglie Porzia con un lascito annuale di ducati 70. vitalizii. D. Giulia dovea sodisfare questo legato con la rendita annuale, che percepiva dalla eredità materna. Ma costei credendo di esserne libera dispositrice con manifesto abuso rilasciò ducati 700. o sia la metà di dette doti ad esso D. Luigi, il quale transigette a tal modo li ducati 70 annui. *Fol.* 103.

ad

ad 108. *Exam. &c.* Chi non vede quanto sia stata irregolare la condotta di D. Giulia? Con qual dritto poteva essa dismembrare a tal modo l'interi ducati 1400.? Come mai per usar compiacenza ad esso D. Luigi poteva dare a lui ducati settecento, mentre ad altro non era obbligata se non che a pagare annui ducati settanta fino al tempo che Luigi Gironda sarebbe passato a seconde nozze, caso che si avverò picciol tempo dopo, e che dovea naturalmente avverarsi, giacchè D. Luigi Gironda era un giovane unico rampollo di sua Famiglia e quindi secondo il comun pensare conveniva a lui di perpetuarla. Ed ecco come le mire di D. Giulia furon tutte dirette ad annientire il fedecommesso materno, ad eludere il dritto de' chiamati ed estinguere fino la speranza di goderne.

Opposizione di D. Tommaso Marincola.

D. Tomaso Marincola per giustificare le alienazioni fatte da Giulia Marincola, con idea di dissipare ed annientire il fedecommesso istituito da Porzia de Francia, ha creduto valersi del seguente colore. Egli dice, che D. Giulia Marincola per adempiere la volontà della Testatrice dovè sodisfare, come in effetti sodisfece molti legati contenuti nel dilei Testamento, il valor de quali rimonta a summa si rilevante, che assorbisce l'intera eredità sottoposta a fedecommesso. Interessante opra dunque sarà quella di esaminare quali, e quanti sieno tali legati, ed in che modo sieno stati adempiti. Tra le cose ordinate da D. Porzia vi era, che trovandosi D. Luigi Gironda obbligato ad alcuni debiti formanti la somma di docati 200. si dovessero pagare dalla dilei erede. Dopo la morte di D. Porzia trovossi in realtà, che esso Luigi era obbligato a detta summa, cioè per docati cento al Monistero di S. Domenico, docati 40. a Francesco Scarfaro, e docati 60. a Giacinto d' Amato. Dunque precedente laudo di due Avvocati, D. Giulia dovette sodisfare detta summa, *ut fol.* 18. *a* 32. *proceff. Exam. compilat. pro parte D. Thomae Marincola.*

Di

Di più sodisfece docati 700. a Francesco de Francia, ed altri docati 550. per le cause che altrove abbiamo enunciate, *ut fol.* 33. *a* 43.

Di più la Testatrice avea imposto all' erede di sodisfare 80. ducati di Messe, cioè 30. da i Padri di S. Teresa, e 50. da' PP. Teatini. Se ne dimostra l' adempimento con istrumento di quietanza, *fol.* 44.

Di più la Testatrice avea imposto all' erede la celebrazione di altri venti docati di messe, cioè 10. da' Cappoccini, e dieci da i Riformati. Se ne dimostra l' adempimento con Istrumento *fol.* 45. *dict. process.*

La Testatrice avea lasciati docati 1000. a Francesco de Francia caso che si fusse ammogliato. Questo lascito gli fu confermato col codicillo, e gli furono lasciati franchi, e liberi. Nacque lite per tale occasione con D. Giulia Marincola, la quale pretendeva non esser tenuta a tale legato, perchè già avea sodisfatti detti docati 1000. al dilui fratello Tomaso. Questa lite fu transatta, come da Istrumento *fol.* 52. *a* 63. per Notar Ireneo Lamannis, in vigor del quale Francesco de Francia si contentò di docati 700.

La Testatrice avea imposto all' erede la sodisfazione di docati 100. a Tomaso de Francia e a Luigi Gironda. Se ne contesta la sodisfazione con Istrumento *fol.* 64. *a* 65. *dict. proc.*

La Testatrice avea lasciati al suo Servitore Gasparo Serrano docati 50. ed un abito di lutto per lui, e per la Moglie. Se ne dimostra l' adempimento con Istrumento, *fol* 67. 68.

D. Porzia de Francia era debitrice del Monistero di S. Caterina di Siena in Catanzaro del Capitale di docati 150. Si dimostra l' esistenza di detto debito con Istrumento, *fol.* 69. *a* 70.

La Testatrice doveva altresì un Capitale di docati 50. all' istesso Monistero di S. Caterina di Siena come da Istrumento *fol.* 75. 78.

Giulia Marincola affrancò entrambi i sudetti Capitali come da due Istrumenti, *fol.* 79. *ad* 84.

D. Giulia fu obbligata a pagare docati 200. per debiti di Luigi Gironda, de' quali si è parlato dianzi; altri doc. 100. di donativi, altri docati 35. per censi non esatti per altri

do-

docati 20. per le vesti lugubri, ciò apparisce dal Laudo fatto a tale occasione dagli arbitri Gio: Battista Leotta, e Marcantonio Rocca. Si è esibita copia di detto Laudo *fol.* 85. *a* 87.

D. Caterina, e D. Eleonora Marincola quando professarono la vita religiosa cedettero il diritto su le loro legitime materne per una metà alla madre Porzia de Francia, ed un altra metà a loro Zii, *fol.* 83. *a* 89. *dict. process.*

La Testatrice tra i pesi imposti all' erede comandò celebrarsi messe tre la settimana per lo spazio di anni 30.. Calcolandosi la limosina di tali messe a grana 10. per ciascheduna, si crede, che per l'adempimento di tal peso siansi pagati duc. 368. Fatto sta però, che della sodisfazione di dette messe non si è prodotto verun documento, che ciò additasse. La Testatrice avea lasciati annui ducati 20. vitalizj a Suor Musetta de Francia sua Zia monaca, la quale si crede morta dopo il 1670. *ut fol.* 66.; Ma non si spiega se non che per presunzione l' epoca della morte. In oltre nel testamento di Porzia de Francia si contengono i seguenti legati.

A Caterina Ranieri docati venti	20
A Suor Vittoria Ranieri docati dieci	10
A Fabrizio Perrone docati dieci	10
Al Notaro, che rogò il Testamento doc. dieci	10
Al Giudice a contratti docati due	2
Sommano duc.	52

Di tali legati non se ne dimostra la sodisfaziono, la quale si procura di rilevarsi da varie presunzioni, che nulla concludono. Oppone di più D. Tomaso Marincola, che D. Giulia nella morte della madre erogò tutte le spese occorrenti pel corredo funebre, secondo la costumanza delle famiglie Patrizie di Catanzaro. Tale spese si fanno ascendere alla esorbitante somma di docati 500. includendo in esse la spesa di docati 260. per la Castellana. Ciò si vuol rilevare con le deposizioni di una schiera di testimonj, i quali attestano richiedersi tal summa nelle sudette occasioni di morte di persona Patrizie.

Il

Il risultato de' fatti che fin' ora abbiamo dettagliati, e discussi sembra; che ci conduca all' esame de seguenti articoli. Esiste o nò il fedecommesso istituito nel testamento di Porzia de Francia, e sono ad essa invitati D. Decio, e i dilui Fratelli? Questo articolo è stato compiutamente dimostrato nella scrittura, che si è data in istampa. Stabilita per sicura la esistenza, e la perenne durata del fedecommesso, quali sono le deduzioni, che può a giusta ragione pretendere sul fedecommesso l' erede di Giulia Marincola? Per la risoluzione di tali articoli deve esaminarsi, se D. Giulia dovea sodisfare i legati imposti dalla madre colla rendita annuale, o pure colla proprietà dimebrando i capitali, cosa che l'era stata sollennemente vietata nel testamento materno. A questo esame si è sodisfatto eziandio colla stessa scrittura stampata, ove si è fatta chiara dimostrazione, che D. Giulia per adempiere il precetto della Testatrice, e per custodire salvo, ed illeso il fedecommesso da lei ordinato, dovea sodisfare i legati con la rendita annuale, che percepiva. Ed ecco schiariti, e dilucidati i fatti, che danno luogo all'attuale contesa. Questi fatti schiariti rassodano vie più la ragione de' Fratelli de Francia.

VA1
1524374

Digitized by Google